

Imposta di soggiorno, gli albergatori che riscuotono sono agenti contabili di fatto

A stabilirlo la Corte dei Conti per il Veneto, che ricollega tale qualificazione al maneggio di denaro pubblico



/ Leda Rita CORRADO

/ Lunedì 11 marzo 2013

SHARE     

INVIA  STAMPA  

Nel parere n. 19/2013, la Corte dei Conti per il Veneto ha qualificato quali **agenti contabili di fatto i gestori delle strutture ricettive** preposti alla **riscossione** dell'**imposta di soggiorno**.

Constatato il **silenzio** della disciplina istitutiva del tributo (*cf.* art. 4, commi da 1 a 3 del DL n. 23/2011), il Collegio ricollega tale qualificazione al mero **maneggio di denaro pubblico** (*cf.* l'art. 93, comma 2 del TUEL e l'art. 74, comma 1 del RD n. 2440/1923, nonché l'art. 178, lett. e) del RD n. 827/1924, in forza del quale "sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono [...] tutti coloro che, anche **senza legale autorizzazione**, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e **riscuotono somme** di spettanza dello Stato".



Questo elemento fattuale, ritenuto necessario e sufficiente a generare *ex se* l'obbligo a rendere il **conto della gestione** e la **sofferenza alla giurisdizione della Corte dei Conti** (Corte dei Conti, sentenze nn. 1784/2002 e 216/2008), si riscontra qualora il soggetto svolga attività di **riscossione**, o **esecuzione**, di pagamenti oppure abbia **denaro** da qualificarsi come **pubblico** in ragione della sua **provenienza**, o **destinazione**, e sia fornito del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio (Corte dei Conti, sentenza n. 367/2009).

Esempi di attività comportanti il maneggio di denaro pubblico sono la **riscossione** e il **versamento di entrate pubbliche** – come nel caso dell'imposta di soggiorno –, la **ricezione** o la **detenzione di denaro**, beni e valori di spettanza pubblica o dei quali un ente pubblico sia o divenga debitore, l'esecuzione di **pagamenti** o di **consegne** di beni cui sia tenuto un ente pubblico (Corte dei Conti per la Puglia, sentenze nn. 626/2010 e 226/2012).

L'intervento della Corte dei Conti per il Veneto è stato sollecitato dal Comune di Venezia a fronte del cospicuo **contenzioso amministrativo** che interessa i regolamenti comunali di disciplina dell'imposta di soggiorno, concernente l'**inquadramento giuridico** dei **gestori** delle strutture ricettive.

Secondo i Giudici amministrativi (TAR Veneto, sentenze nn. [653](#) e [1165](#) del 2012), questi soggetti non possono essere considerati agenti della riscossione, poiché i gestori delle strutture ricettive **non operano per un interesse proprio** connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall'attività di riscossione, né assumono il ruolo di soggetti passivi, sostituti o responsabili d'imposta, posto che l'**imposta** di soggiorno può essere **riscossa coattivamente** dal Comune esclusivamente nei confronti di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sulla base delle **dichiarazioni** dei gestori.

A carico di questi ultimi, sono, infatti, posti esclusivamente **adempimenti strumentali** all'esazione del tributo (presentazione di una **dichiarazione periodica** del **numero di pernottamenti** imponibili e **rilascio di quietanza** per l'avvenuto pagamento dell'imposta), nonché l'obbligo di versare periodicamente le somme riscosse dagli ospiti alloggiati.

In effetti, la disciplina istitutiva del tributo tace sul punto, a differenza di quanto accade per l'**imposta di sbarco**, in relazione alla quale la **compagnia di navigazione** è qualificata dal Legislatore come "**responsabile di imposta**", con **diritto di rivalsa** sui soggetti passivi ed espressa previsione di sanzioni amministrative in caso di omissione o ritardo nel versamento (art. 4, comma 3-*bis* del DL n. 23/2011).

Quale che sia la soluzione della specifica questione, il **meccanismo di riscossione** dell'imposta di soggiorno conferma la tendenza del sistema tributario ad intercettare la materia imponibile nel momento in cui è resa visibile dal suo passaggio in un

ganglio economico: anche in questo caso si sfrutta il **latente contrasto di interessi** tra le organizzazioni economiche – più o meno articolate – e i loro interlocutori, insinuandosi nei flussi di ricchezza che li legano e imponendo adempimenti idonei a condizionare, a loro volta, le negoziazioni, in un **rapporto biunivoco** tra matrice amministrativistica e oggetto economico del diritto tributario.

Ai gestori delle strutture ricettive è imposto l'esercizio di una **funzione oggettivamente amministrativa**, nell'ambito della quale strumenti di segnalazione si sovrappongono al meccanismo di riscossione: si tratta di una scelta ragionevole perché, da un lato, gli **adempimenti tributari** sono concentrati in capo ad un **unico interlocutore** e, dall'altro, l'**albergatore** non deve sopportare un **sacrificio rilevante**, trattandosi di un soggetto già organizzato amministrativamente che dispone della provvista finanziaria – la somma di cui è creditore nei confronti dell'ospite – nella quale computare l'importo corrispondente all'imposta di soggiorno.

ARTICOLI CORRELATI

Arianna ZENI - [Arriva la nuova imposta di sbarco](#) - Eutekne.Info del 7 maggio 2012

NOVITÀ EDITORIALI EUTEKNE

IL CASO DEL GIORNO

a cura di Anita MAURO



Per l'imposta di registro principale contano i 60 giorni

Talvolta, basta mutare di poco la prospettiva interpretativa e anche su questioni apparentemente banali e non controverse può innestarsi un contenzioso tributario. È il caso, ad esempio, della qualificazione della natura dell'imposta di registro come "principale", "suppletiva" o "complementare", che...

INFOEDITORIALE

Fondi, Azioni o ETF.
Leggi le analisi di Morningstar,
leader mondiale nella ricerca indipendente >

MORNINGSTAR

ULTIME NOTIZIE

INFOFISCO

Alla Corte Costituzionale la mediazione tributaria

/ **Alfio CISSELLO**

Ai sensi del neointrodotta art. 17-bis del DLgs. 546/92, il reclamo consiste in un atto che deve ...

INFOFISCO

Per l'accesso ai minimi, attenzione alla clientela